



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale



DECRETO N. 1 DEL 08.01.2018

OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 65 del 17.07.2017.
Ditta Ecologica Tredi S.r.l. Installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con sede legale in Via dei Castelbarco, 9/A Verona ed ubicazione installazione in Via Ponzina, 1/D Legnago (VR).
Modifiche all'Autorizzazione Integrata Ambientale.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si apportano alcune modifiche all'Autorizzazione Integrata Ambientale in possesso della Ditta Ecologica Tredi S.r.l., rilasciata con decreto n. 65 del 17.07.2017, a seguito di istanza di parte.

IL DIRETTORE DI AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

- (1) VISTO il proprio decreto n. 65 del 17.07.2017 con cui si rilascia l'Autorizzazione Integrata Ambientale riesaminata alla Ditta Ecologica Tredi S.r.l., per attività di cui ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006;
- (2) VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 373155 del 06.09.2017 con cui la Ditta presenta comunicazione di modifica non sostanziale per l'inserimento dei CER 120120*, 120121, 160121* nella tabella di miscelazione n. 18 di cui all'Allegato II della documentazione di progetto, nei termini di cui alla prescrizione n. 13.15 del decreto AIA n. 65 del 17.07.2017;
- (3) VISTA la nota prot. reg. n. 386619 del 15.09.2017 con cui si chiede ad ARPAV e Provincia di Verona parere nel merito della comunicazione di modifica non sostanziale della Ditta;
- (4) VISTO il parere favorevole di ARPAV acquisito al prot. reg. n. 419368 del 09.10.2017 nel merito della comunicazione di modifica non sostanziale della Ditta;
- (5) VISTA la nota acquisita al prot. 399029 del 25.09.2017, successivamente integrata con note acquisite al prot. reg. n. 420136 del 09.10.2017 e n. 431094 del 16.10.2017, con le quali la Ditta ha presentato ulteriore comunicazione di modifiche non sostanziali;
- (6) VISTA la nota prot. reg. n. 417233 del 06.10.2017 con cui si chiede ad ARPAV e Provincia di Verona parere nel merito della ulteriore comunicazione di modifiche non sostanziali della Ditta, nel contempo anticipando alcune considerazioni ai fini della valutazione;
- (7) VISTO il parere di ARPAV acquisito al prot. reg. n. 456547 del 02.11.2017 nel merito della ulteriore comunicazione di modifiche non sostanziali della Ditta;
- (8) VISTA la nota prot. reg. n. 477615 del 15.11.2017, con cui si riscontrano le comunicazioni presentate dalla Ditta, accogliendo alcune modifiche e respingendone altre, come da motivazioni esplicitate nella nota medesima;
- (9) VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 515697 del 11.12.2017, con la quale la Ditta avanza alcune osservazioni al sopracitato parere prot. reg. n. 477615 del 15.11.2017, richiedendo di autorizzare in R12/D14 l'attività di sconfezionamento, travaso e riconfezionamento;

- (10) CONSIDERATO che, come già precisato nella citata nota prot. reg. n. 477615 del 15.11.2017, le operazioni di sconfezionamento/riconfezionamento si intendono già ricomprese all'interno dell'attività principale a cui il rifiuto viene sottoposto in base all'autorizzazione in essere;
- (11) RITENUTO pertanto di autorizzare l'operazione R12/D14 di sconfezionamento, travaso e riconfezionamento, esclusivamente se tale operazione è intesa come mera sostituzione dell'imballaggio di un rifiuto che non subisce altre lavorazioni;
- (12) CONSIDERATO che le modifiche accolte comportano l'adeguamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 65 del 17.07.2017, con riferimento a:
- a) la riformulazione del punto 5.9 del decreto n. 65 del 17.07.2017;
 - b) la modifica della tabella 3 dell'Allegato A al decreto n. 65 del 17.07.2017;
 - c) la modifica della tabella 4 dell'Allegato A al decreto n. 65 del 17.07.2017;
 - d) la modifica della tabella 6 dell'Allegato A al decreto n. 65 del 17.07.2017;
 - e) la modifica della tabella 11 dell'Allegato A al decreto n. 65 del 17.07.2017;
- (13) CONSIDERATO che i CER integrati in tabella 6 possono essere sottoposti a miscelazione non in deroga e a miscelazione in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, e che quest'ultima può avvenire esclusivamente in base ai gruppi di miscelazione indicati nella nota integrativa della Ditta acquisita al prot. reg. n. 420136 del 09.10.2017;
- (14) CONSIDERATO che le miscelazioni che non avvengono a lotto chiuso comportano la necessità di classificare come miscela il rifiuto che resta disponibile in installazione per ulteriori miscelazioni;
- (15) RITENUTO pertanto di ammettere alla miscelazione il CER 190203 *rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi* e il CER 190204* *rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso*, limitatamente ai rifiuti premiscelati presso l'installazione costituiti esclusivamente da rifiuti rientranti nel relativo gruppo di miscelazione lavorato a lotto aperto, ferma restando la prescrizione 13.4 dell'AIA di cui al decreto n. 65 del 17.07.2017;
- (16) CONSIDERATO che, in conformità a quanto stabilito nel sopracitato riscontro prot. reg. n. 477615 del 15.11.2017, la Ditta deve indicare nella reportistica del PMC i quantitativi delle diverse frazioni ottenute per ciascuno dei CER integrati alle operazioni di selezione e cernita di rifiuti misti (punto 5.6.2 dell'AIA) e smontaggio di rifiuti composti (punto 5.6.3 dell'AIA) a seguito delle modifiche non sostanziali accolte;
- (17) CONSIDERATO altresì che, sempre in conformità a quanto stabilito nel sopracitato riscontro prot. reg. n. 477615 del 15.11.2017, la Ditta deve garantire l'adeguatezza, in termini di valutazione dei rischi e salute e sicurezza dei lavoratori, dei mezzi e presidi presenti in impianto, deputati alle operazioni di selezione e cernita sui rifiuti pericolosi e deve essere in grado di comprovare tale adeguatezza con idonea documentazione, da tenere a disposizione degli Enti;
- (18) RITENUTO di correggere, senza che ciò comporti alcuna variazione operativa per l'installazione, l'espressione al punto 12 dell'AIA di cui al decreto n. 65 del 17.07.2017, che, per mero errore materiale, fa riferimento alle operazioni di miscelazione non vietate dal comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, benché dal contesto sia chiaramente desumibile che il corretto riferimento è a tutte le operazioni di miscelazione;
- (19) VISTA la verifica della sussistenza dell'obbligo di redazione della relazione di riferimento, ai sensi del D.M. n. 272/2014, presentata dalla Ditta in recepimento al punto 20.2 dell'AIA di cui al decreto n. 65 del 17.07.2017, acquisita al prot. reg. n. 444470 del 25.10.2017, la quale conclude per la non necessità di procedere alla redazione della relazione;
- (20) ACCERTATO il versamento da parte della Ditta degli oneri istruttori ex art. 33 del d.lgs. n. 152/2016 e DGRV n. 1519/2009;



DECRETA

1. di introdurre il punto 5.3 bis all'AIA di cui al decreto n. 65 del 17.07.2017 così definito "5.3 bis *sconfezionamento, travaso, riconfezionamento [R12, D14] di rifiuti pericolosi e non pericolosi per singolo CER e singola partita, al fine della sostituzione dell'imballaggio*";
2. di stabilire che l'operazione introdotta al punto precedente è autorizzata per tutti i CER autorizzati allo stoccaggio in Allegato A al decreto n. 65 del 17.07.2017, nelle rispettive filiere R e/o D ivi identificate;
3. di precisare che le operazioni di cui ai punti 5.5 e da 5.7 a 5.18 dell'AIA di cui al decreto n. 65 del 17.07.2017 ricomprendono l'eventuale sconfezionamento/riconfezionamento dei rifiuti;
4. di prendere atto dell'introduzione dei CER 120120*, 120121, 160121* nella tabella di miscelazione n. 18 di cui all'Allegato II della documentazione di progetto, nei termini di cui alla prescrizione n. 13.15 del decreto AIA n. 65 del 17.07.2017;
5. di sostituire il punto 5.9 dell'AIA di cui al decreto n. 65 del 17.07.2017 con la seguente formulazione:

"5.9 recupero di filtri [R12] nella linea di recupero filtri in area G, mediante selezione manuale, macinazione, separazione dei metalli ferrosi tramite separatore magnetico, separazione dei metalli non ferrosi tramite induttore, estrazione degli oli mediante evaporatore o pressatura; le frazioni metalliche vanno avviate alla linea di recupero metalli in area F, le altre frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o a smaltimento, anche presso l'installazione";

6. di sostituire l'indicazione presente in **tabella 4** dell'Allegato A al decreto n. 65 del 17.07.2017 con la seguente formulazione:

Tabella 4
Trattamento filtri Punto 5.9
<i>I CER la cui denominazione non si riferisce univocamente ai filtri, possono essere sottoposti a trattamento solo se costituiti da filtri.</i>

7. di introdurre le seguenti integrazioni alla **tabella 3** dell'Allegato A al decreto n. 65 del 17.07.2017:

CER	Operazioni integrate	Note
020104	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
020799	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai rifiuti metallici che generano una frazione successivamente inviata alla linee di trattamento di cui ai punti 5.8 e 5.16 dell'AIA.
030104*	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
030307	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
030308	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
030310	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
070213	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
080317*	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA) Smontaggio rifiuti compositi (p. 5.6.3 AIA)	
080318	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA) Smontaggio rifiuti compositi (p. 5.6.3 AIA)	
100101	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa esclusivamente se condotta con vaglio.
100113*	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa esclusivamente se condotta con vaglio.
100114*	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa esclusivamente se condotta con vaglio.
100201	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa esclusivamente se condotta con vaglio.
100202	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa esclusivamente se condotta con vaglio.
100210	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa esclusivamente se condotta con vaglio.

CER	Operazioni integrate	Note
100304*	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai rifiuti metallici che generano una frazione successivamente inviata alla linee di trattamento di cui ai punti 5.8 e 5.16 dell'AIA.
100601	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai rifiuti metallici che generano una frazione successivamente inviata alla linee di trattamento di cui ai punti 5.8 e 5.16 dell'AIA.
100903	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai rifiuti metallici che generano una frazione successivamente inviata alla linee di trattamento di cui ai punti 5.8 e 5.16 dell'AIA.
101003	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai rifiuti metallici che generano una frazione successivamente inviata alla linee di trattamento di cui ai punti 5.8 e 5.16 dell'AIA.
110502	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai rifiuti metallici che generano una frazione successivamente inviata alla linee di trattamento di cui ai punti 5.8 e 5.16 dell'AIA.
110504*	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai rifiuti metallici che generano una frazione successivamente inviata alla linee di trattamento di cui ai punti 5.8 e 5.16 dell'AIA.
120102	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai rifiuti metallici che generano una frazione successivamente inviata alla linee di trattamento di cui ai punti 5.8 e 5.16 dell'AIA.
120104	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai rifiuti metallici che generano una frazione successivamente inviata alla linee di trattamento di cui ai punti 5.8 e 5.16 dell'AIA.
150102	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
150103	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
150107	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
150109	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
150202*	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA) Smontaggio rifiuti composti (p. 5.6.3 AIA)	Eliminata la specifica "solo filtri aria".
150203	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA) Smontaggio rifiuti composti (p. 5.6.3 AIA)	Eliminata la specifica "solo filtri aria".
160104*	Smontaggio rifiuti composti (p. 5.6.3 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai veicoli non soggetti alle disposizioni del d.lgs. n. 209/2003.
160106	Smontaggio rifiuti composti (p. 5.6.3 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai veicoli non soggetti alle disposizioni del d.lgs. n. 209/2003.
160107*	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai rifiuti che generano una frazione successivamente inviata alla linea di trattamento filtri di cui al punto 5.9 dell'AIA.
160116	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai rifiuti metallici che generano una frazione successivamente inviata alla linee di trattamento di cui ai punti 5.8 e 5.16 dell'AIA.
160119	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA) Smontaggio rifiuti composti (p. 5.6.3 AIA)	
160120	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
160122	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA) Smontaggio rifiuti composti (p. 5.6.3 AIA)	

CER	Operazioni integrate	Note
160199	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai rifiuti costituiti da filtri o metalli che generano una frazione successivamente inviata alle linee di trattamento rispettivamente di cui al punto 5.9 o 5.8 e 5.16 dell'AIA.
160303*	Selezione di rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA) <u>anche se non confezionati</u>	L'operazione su rifiuti non confezionati è ammessa limitatamente ai rifiuti provenienti da eventi di incendio, allagamento o eventi emergenziali.
160304	Selezione di rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA) <u>anche se non confezionati</u>	L'operazione su rifiuti non confezionati è ammessa limitatamente ai rifiuti provenienti da eventi di incendio, allagamento o eventi emergenziali.
160305*	Selezione di rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA) <u>anche se non confezionati</u>	L'operazione su rifiuti non confezionati è ammessa limitatamente ai rifiuti provenienti da eventi di incendio, allagamento o eventi emergenziali.
160306	Selezione di rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA) <u>anche se non confezionati</u>	L'operazione su rifiuti non confezionati è ammessa limitatamente ai rifiuti provenienti da eventi di incendio, allagamento o eventi emergenziali.
160708*	Selezione di rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA) <u>anche se non confezionati</u>	L'operazione su rifiuti non confezionati è ammessa limitatamente ai rifiuti costituiti da filtri o metalli che generano una frazione successivamente inviata rispettivamente alle linee di trattamento di cui al punto 5.9 o punti 5.8 e 5.16 dell'AIA.
160709*	Selezione di rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA) <u>anche se non confezionati</u>	L'operazione su rifiuti non confezionati è ammessa limitatamente ai rifiuti costituiti da filtri o metalli che generano una frazione successivamente inviata rispettivamente alle linee di trattamento di cui al punto 5.9 o punti 5.8 e 5.16 dell'AIA.
160799	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai rifiuti metallici che generano una frazione successivamente inviata alle linee di trattamento di cui ai punti 5.8 e 5.16 dell'AIA.
160805*	Selezione rifiuti misti "solo confezionati" (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai rifiuti metallici che generano una frazione successivamente inviata alle linee di trattamento di cui ai punti 5.8 e 5.16 dell'AIA.
161101*	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
161102	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
161103*	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
161104	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
161105*	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
161106	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
170201	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
170202	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
170203	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
170410*	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA) Smontaggio rifiuti compositi (p. 5.6.3 AIA)	
170411	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA) Smontaggio rifiuti compositi (p. 5.6.3 AIA)	
170503*	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
170504	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
180101	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai rifiuti metallici che generano una frazione successivamente inviata alle linee di trattamento di cui ai punti 5.8 e 5.16 dell'AIA.
180201	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai rifiuti metallici che generano una frazione successivamente inviata alle linee di trattamento di cui ai punti 5.8 e 5.16 dell'AIA.



CER	Operazioni integrate	Note
190102	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai rifiuti metallici che generano una frazione successivamente inviata alla linee di trattamento di cui ai punti 5.8 e 5.16 dell'AIA.
190117*	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai rifiuti metallici che generano una frazione successivamente inviata alla linee di trattamento di cui ai punti 5.8 e 5.16 dell'AIA.
190118	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai rifiuti metallici che generano una frazione successivamente inviata alla linee di trattamento di cui ai punti 5.8 e 5.16 dell'AIA.
190204*	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai rifiuti costituiti da filtri o metalli che generano una frazione successivamente inviata alle linee di trattamento rispettivamente di cui al punto 5.9 o 5.8 e 5.16 dell'AIA.
190211*	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	L'operazione è ammessa limitatamente ai rifiuti metallici che generano una frazione successivamente inviata alla linee di trattamento di cui ai punti 5.8 e 5.16 dell'AIA.
191003*	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
191004	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
191005*	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
191006	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
191205	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
191206*	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
191207	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
191208	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
191209	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
200102	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
200110	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
200137*	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
200138	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
200139	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
200202	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	
200303	Selezione rifiuti misti (p. 5.6.2 AIA)	

8. di stabilire che nella reportistica del PMC di cui al punto 19 del decreto n. 65 del 17.07.2017, siano indicati i quantitativi delle diverse frazioni ottenute dalle operazioni di selezione e cernita di rifiuti misti (punto 5.6.2 dell'AIA) e/o smontaggio di rifiuti compositi (punto 5.6.3 dell'AIA) per ciascuno dei CER di cui alla tabella del precedente punto 7;
9. di stabilire che presso l'installazione sia conservata idonea documentazione, da tenere a disposizione degli Enti, attestante l'adeguatezza, in termini di valutazione dei rischi e salute e sicurezza dei lavoratori, dei mezzi e presidi presenti in impianto, deputati alle operazioni di selezione e cernita sui rifiuti pericolosi;
10. di introdurre le seguenti integrazioni alla **tabella 6** dell'Allegato A al decreto n. 65 del 17.07.2017:

CER	denominazione	note
010306	Sterili diversi da quelli di cui alle voci 010304 e 010305	
010309	Fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 010310	
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	
010409	Scarti di sabbia e argilla	
010411	Rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 010407	
010507	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 010505 e 010506	

CER	denominazione	note
010508	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 010505 e 010506	
020107	Rifiuti derivanti dalle silvicoltura	
020302	Rifiuti legati all'impiego di conservanti	
020303	Rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solventi	
020602	Rifiuti prodotti dall'impiego di conservanti	
020702	Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	
020703	Rifiuti prodotti dai trattamenti chimici	
020799	Rifiuti non specificati altrimenti	
040104	Liquido di concia contenente cromo	
040105	Liquido di concia non contenente cromo	
040217	Tinture e pigmenti diversi da quelli di cui alla voce 040216	
050114	Rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	
050116	Rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla disolforizzazione del petrolio	
050604	Rifiuti dalle torri di raffreddamento	
050702	Rifiuti contenenti zolfo	
080203	Sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	
100914	Scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13	
100916	Scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15	
101014	Scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13	
101016	Scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15	
101206	Stampi di scarto	
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	
101212	Rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 101211	
101310	Rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, diversi da quelli di cui alla voce 101309	
160115	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114	
160801	Catalizzatori esauriti, contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino	
160803	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione non specificati altrimenti	
160804	Catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 160807)	
180101	Oggetti da taglio (eccetto 180103)	
180102	Parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 180103)	
180104	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	
180201	Oggetti da taglio (eccetto 180202)	
180206	Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180205	
180208	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180207	
190203	Rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	Limitatamente ai rifiuti premiscelati presso l'installazione
190204*	Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso	Limitatamente ai rifiuti premiscelati presso l'installazione
190404	Rifiuti acquosi dalla tempra di rifiuti vetrificati	
191006	Altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 191005	
191308	Rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07	
200111	Prodotti tessili	

11. di stabilire che la miscelazione del CER 190204* è assentita nell'ambito di ciascun gruppo di miscelazione autorizzato ai sensi del punto 13.15 dell'AIA di cui al decreto n. 65 del 17.07.2017, solo se il rifiuto premiscelato di cui al CER 190204* è costituito esclusivamente da rifiuti rientranti nel medesimo gruppo di

miscelazione lavorato a lotto aperto; resta ferma la prescrizione 13.4 dell'AIA di cui al decreto n. 65 del 17.07.2017;

12. di stabilire che la miscelazione del CER 190203 è assentita nell'ambito di ciascun gruppo di miscelazione individuato per tale CER nella nota della Ditta del 06 ottobre 2017 (prot. reg. n. 420136 del 09.10.2017), solo se il rifiuto premiscelato di cui al CER 190203 è costituito esclusivamente da rifiuti rientranti nel medesimo gruppo di miscelazione lavorato a lotto aperto;
13. di stabilire che i gruppi di miscelazione degli altri CER integrati alla miscelazione di cui al precedente punto 10 sono quelli individuati nella nota della Ditta del 06 ottobre 2017 (prot. reg. n. 420136 del 09.10.2017);
14. di introdurre in **tabella 11** dell'Allegato A al decreto n. 65 del 17.07.2017 i seguenti CER:

<i>I seguenti CER sono ammessi se costituiti da filtri in metallo:</i>	
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
<i>I seguenti CER non metallici sono ammessi come materiali assorbenti da utilizzare nella linea di lavorazione per la pulizia dei metalli:</i>	
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
040108	rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
170604	materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03

15. di sostituire l'espressione al punto 12 dell'AIA di cui al decreto n. 65 del 17.07.2017 con la seguente "12. di stabilire che le operazioni di miscelazione vanno condotte nel rispetto delle seguenti modalità operative e gestionali", ferme restando le specifiche prescrizioni definite ai relativi sottopunti;
16. di prendere atto delle conclusioni della verifica di cui all'Allegato 1 al D.M. n. 272/2014 presentata dalla Ditta in ottemperanza al punto 20.2 dell'AIA di cui al decreto n. 65 del 17.07.2017, acquisita al prot. reg. n. 444470 del 25.10.201, che individuano la non necessità di procedere alla redazione della relazione di riferimento;
17. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Ecologica Tredi S.r.l., al Comune di Legnago, alla Provincia di Verona, ad ARPAV Direzione Generale;
18. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
19. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Dott. Alessandro Benassi

FIRMATO

Atto di cui la presente copia, composta
B PAGINE / 4

8 GEN. 2018

M. Benassi

